



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

SEDUTA DEL 28 NOVEMBRE 2007

DELIBERA N. 95

OGGETTO: **disciplina delle garanzie finalizzate al rilascio del certificato di agibilità, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del D.Lgs.C.P.S. 16 Luglio 1947, n. 708 e successive modificazioni ed integrazioni.**

Il Consiglio di Amministrazione

- visto il D.P.R. 31 luglio 2007 relativo alla nomina del Presidente dell'ENPALS;
- visto il D.P.C.M. 4 giugno 2004 relativo alla costituzione del Consiglio di Amministrazione dell'ENPALS;
- visto l'art. 6, comma 2, D.Lgs.C.P.S. 16 Luglio 1947, n. 708 e successive modificazioni ed integrazioni, a norma del quale *“Le imprese dell'esercizio teatrale, cinematografico e circense, i teatri tenda, gli enti, le associazioni, le imprese del pubblico esercizio, gli alberghi, le emittenti radiotelevisive e gli impianti sportivi non possono far agire nei locali di proprietà o di cui abbiano un diritto personale di godimento i lavoratori dello spettacolo appartenenti alle categorie indicate dal n. 1 al n. 14 dell'articolo 3, che non siano in possesso del certificato di agibilità previsto dall'articolo 10. [...]”*;
- visto l'art.10, comma 2, del D.Lgs.C.P.S. n. 708/1947 e s.m.i, che subordina il rilascio del certificato di agibilità all'adempimento, da parte dell'impresa richiedente, degli obblighi posti dalla legge a suo carico;
- visto l'art.10, comma 3, del D.Lgs.C.P.S. n. 708/1947 e s.m.i. che prevede, ai fini del rilascio del predetto certificato, la presentazione di una garanzia da parte delle imprese inadempienti agli obblighi di legge nonché dalle imprese di nuova costituzione;
- viste le indicazioni del Comitato Esecutivo del 15 gennaio 1953 in materia di determinazione della tipologia e misura della garanzia da prestare per il rilascio del certificato di agibilità;
- vista la delibera Commissariale n. 43 del 16 settembre 1975 che autorizza il rilascio del certificato di agibilità ai Teatri Stabili di Prosa anche se a carico delle stesse risultino inadempienze contributive;

- vista la delibera Commissariale n. 5802 del 27 ottobre 1989 che revoca le disposizioni contenute nella delibera n. 43/1975 estendendo la disciplina di carattere generale prevista per il rilascio del certificato di agibilità anche ai Teatri Stabili di Prosa;
- vista la delibera Commissariale n. 5504 del 20 aprile 1989 che estende l'obbligo del deposito cauzionale ai complessi bandistici;
- vista la delibera Commissariale n. 6783 del 5 luglio 1991 che detta ulteriori disposizioni relative alla acquisizione di idonee garanzie e stabilisce la misura del deposito cauzionale per le imprese della Lirica, Concertistica e Balletto;
- vista la delibera del Comitato Esecutivo n. 294 del 10 febbraio 1994 che, in relazione alle imprese che operano in strutture ricettive connesse all'attività turistica, stabilisce nuove regole relative alla prestazione di garanzie per il rilascio del certificato di agibilità;
- considerato che le citate delibere prevedono, ai fini del rilascio del certificato di agibilità alle imprese inadempienti o di nuova costituzione, il versamento di un deposito cauzionale, commisurato al carico contributivo stimato per il periodo di agibilità, nella misura di una percentuale variabile in relazione alla categoria di appartenenza dell'impresa istante;
- considerato che il pagamento, in soluzione unica ovvero in forma rateale, dei debiti per contributi e oneri accessori, prefigura l'instaurazione di condizioni di regolarità contributiva;
- ravvisata la necessità di prefigurare condizioni volte a favorire un più agevole recupero dei crediti contributivi dell'Ente nonché ad accrescere l'efficacia delle azioni di contrasto all'evasione contributiva;
- considerata l'opportunità, anche in un'ottica di semplificazione degli adempimenti connessi al rilascio della certificazione di agibilità, di omogeneizzare la prassi amministrativa in materia eliminando le differenziazioni di percentuale tra le varie tipologie di imprese richiedenti il certificato di agibilità;
- valutata l'opportunità di predisporre una nuova regolamentazione in materia di procedure per il rilascio del certificato di agibilità che risulti maggiormente rispondente alle condizioni stabilite dai commi 2 e 3, dell'art. 10, del D.Lgs.C.P.S. n. 708/1947 e s.m.i.;
- tenuto conto della discrezionalità demandata agli Organi dell'Ente nel fissare la forma e l'ammontare della garanzia che le imprese inadempienti ovvero di nuova costituzione sono tenute a presentare al fine di ottenere il certificato di agibilità;
- vista la memoria prot. n. 756 del 23 novembre 2007. predisposta dal Responsabile dell'Area Prestazioni e Contributi;
- su proposta e acquisito il voto consultivo favorevole del Direttore Generale;
- all'unanimità

DELIBERA

Il rilascio della garanzia richiesta alle imprese non in regola con l'assolvimento degli obblighi contributivi ovvero di nuova costituzione, ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs.C.P.S. n. 708/1947 e s.m.i., è disciplinata secondo i presupposti e le modalità di seguito indicate.

1. Imprese non in regola con l'assolvimento degli obblighi contributivi

Il rilascio del certificato di agibilità alle imprese che, sulla base degli accertamenti condotti dall'Ente anche mediante l'ausilio di procedure automatizzate, risultino non in regola con gli obblighi contributivi stabiliti dalla normativa in materia di prestazioni obbligatorie per invalidità, vecchiaia e superstiti è subordinato alla sussistenza di una delle seguenti fattispecie:

- assolvimento degli obblighi contributivi pregressi;
- concessione del beneficio della dilazione in soluzione unica ovvero in forma rateale, dei debiti per contributi e oneri accessori;
- assunzione dell'impegno, da parte dell'impresa, alla regolarizzazione degli obblighi contributivi pregressi e contestuale produzione di fideiussione, a beneficio dell'Ente, rilasciata da istituto di credito ovvero da impresa di assicurazione abilitati, di durata superiore di sei mesi rispetto al periodo di richiesta del certificato di agibilità e di importo corrispondente alla misura dei debiti pregressi per contributi e oneri accessori pregressi, le cui condizioni contrattuali escludano l'escussione preventiva del debitore principale, di cui all'art. 1944, c.c..

L'accertamento, da parte dell'Ente, di debiti contributivi che risultino, sulla base delle procedure operative in essere, in stato di contenzioso in sede amministrativa, non manifestamente infondato, ovvero giudiziale, non integra, sino all'esito definitivo del contenzioso medesimo, la sussistenza di condizioni di irregolarità contributiva. Ciò vale anche nel caso di debiti contributivi in stato di riscossione coattiva a mezzo di ruolo esattoriale per i quali risulti perfezionato, sulla base delle procedure operative in essere, un provvedimento di sospensione della riscossione esattoriale.

2. Imprese che presentano per la prima volta la richiesta del certificato di agibilità

Il certificato di agibilità alle imprese che ne facciano richiesta per la prima volta (imprese di nuova costituzione) è subordinato alla sussistenza di una delle seguenti fattispecie:

- versamento del deposito cauzionale nella misura del dieci per cento del carico contributivo stimato per un periodo di tre mesi;
- produzione di fideiussione, a beneficio dell'Ente, rilasciata da istituto di credito ovvero da impresa di assicurazione abilitati, di durata pari a nove mesi a partire dalla data di presentazione della relativa istanza e di importo corrispondente al dieci per cento del carico contributivo stimato per un periodo di tre mesi, le cui

condizioni contrattuali escludano l'escussione preventiva del debitore principale, di cui all'art. 1944, c.c..

3. Imprese straniere che operano in Italia per un periodo di tempo limitato provenienti da Paesi con i quali non esistono accordi appositamente stipulati in materia previdenziale

Fermo restando il regime di esenzione contributiva, comprovato da idonea documentazione, previsto per le imprese con sede legale nei paesi dell'Unione Europea ovvero nei paesi con i quali esistono accordi internazionali in materia previdenziale, il rilascio del certificato di agibilità alle imprese, operanti in Italia, che hanno sede legale al di fuori del territorio dello Stato è subordinato alla sussistenza di una delle seguenti fattispecie:

- versamento del deposito cauzionale in misura pari all'importo del carico contributivo stimato per il periodo di richiesta del certificato medesimo;
- produzione di fideiussione rilasciata da istituto di credito ovvero da impresa di assicurazione abilitati, di durata superiore di sei mesi rispetto al periodo di richiesta del certificato di agibilità e di importo corrispondente all'ammontare del carico contributivo stimato, le cui condizioni contrattuali escludano il beneficio dell'escussione preventiva del debitore principale, di cui all'art. 1944, c.c..

La presente è pubblicata ai sensi dell'articolo 34 della Legge 20 marzo 1975, n. 70 ed entra in vigore il 1° gennaio 2008.